

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.10.2009
COM(2009)524 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013

RELAZIONE

1. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

Il 18 maggio 1999 il Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia hanno concluso un accordo sull'associazione di questi Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis di Schengen*.

Il 26 ottobre 2004 il Consiglio dell'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno concluso un accordo riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis di Schengen*.

Il 21 giugno 2006 è stato siglato un protocollo fra il Consiglio dell'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo concluso fra il Consiglio dell'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis di Schengen*. Il protocollo è stato firmato il 28 febbraio 2008 e ne è prevista la conclusione nel 2009.

Per motivi di efficienza, e per evitare di dover condurre trattative separate, il Liechtenstein è stato associato ai negoziati relativi alla sua partecipazione al Fondo prima della conclusione del protocollo. Il presente accordo si applicherà al Liechtenstein solo quando il protocollo avrà preso effetto.

Ai sensi dell'articolo 11 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"¹ (di seguito "la decisione"), i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis di Schengen* partecipano al Fondo a norma della decisione stessa. Inoltre, sono conclusi accordi contenenti le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllo della Corte dei conti.

L'accordo deve prevedere l'applicazione di norme nei territori di Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, per consentire alla Commissione di assumere la responsabilità finale per l'esecuzione del bilancio del Fondo in quegli Stati. Né la decisione né i citati accordi di associazione Schengen prevedono tali norme. In seguito all'autorizzazione concessa dal Consiglio alla Commissione il 20 dicembre 2007, sono stati condotti negoziati con la Repubblica di Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, che sono giunti a termine il 30 giugno 2009, data in cui è stato siglato il progetto di accordo.

Le parti hanno convenuto che il presente accordo si applichi in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, senza pregiudizio di eventuali requisiti costituzionali. È fatta eccezione a tale principio per l'applicazione dell'articolo 6 sull'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie, che richiede una specifica azione legislativa negli Stati associati.

¹ GUL 144 del 6.6.2007, pag. 22.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati nell'ambito del gruppo "Frontiere" e del gruppo "EFTA" del Consiglio.

La base giuridica dell'accordo è l'articolo 62, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, del trattato che istituisce la Comunità europea.

La presente proposta e la proposta connessa costituiscono gli strumenti giuridici per la firma e la conclusione dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. Il Parlamento europeo dovrà essere consultato formalmente in merito alla conclusione dell'accordo, a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato CE.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo sia accettabile per la Comunità.

Il contenuto finale del progetto di accordo può riassumersi come segue.

Obiettivo e campo d'applicazione

Per quanto riguarda le norme per consentire alla Commissione di assumere la responsabilità finale per l'esecuzione del bilancio del Fondo in questi Stati, l'accordo disciplina i seguenti aspetti della gestione finanziaria e del controllo del Fondo: il principio della sana gestione finanziaria, il principio di evitare conflitti di interessi, le misure necessarie derivanti dalla delega di attuazione dei fondi UE agli Stati associati, l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie, la tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro la frode, i controlli e le verifiche sul posto, la Corte dei conti, gli appalti pubblici.

L'accordo dispone inoltre le modalità del contributo finanziario di tali Stati al bilancio del Fondo, stabilendo per ciascun contributo, per il periodo 2009-2013, importi fissi. Il vantaggio dell'importo fisso è che facilita il calcolo del totale degli stanziamenti annuali disponibili per il Fondo. Gli importi fissi sono però soggetti a un meccanismo correttivo da applicarsi l'ultimo anno del programma pluriennale, tenendo presente i metodi di calcolo basati sul PIL indicati nei rispettivi accordi di associazione Schengen. È possibile inoltre un adeguamento nel caso in cui venga modificato l'importo totale di riferimento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della decisione o siano modificati gli stanziamenti annuali previsti nel testo. Dati i tempi previsti per la conclusione del presente accordo, i contributi per il 2009 saranno eccezionalmente esigibili solo nel 2010. Analogamente, le dotazioni previste per il 2009 per i paesi associati, come comunicato nel luglio 2008, saranno eccezionalmente dovute solo nel 2010. Sono fissate anche le scadenze di pagamento dei contributi.

L'accordo stabilisce infine alcune disposizioni specifiche per gli Stati associati relative alla presentazione di programmi e relazioni, tenuto conto dei ritardi nell'avvio della loro partecipazione al Fondo.

Dichiarazioni

All'accordo è acclusa una dichiarazione comune relativa alla scelta del Liechtenstein di non partecipare al Fondo, fermi restando i suoi obblighi di contribuirvi finanziariamente; il Fondo nasce difatti per ripartire gli oneri e sostenere finanziariamente l'attuazione dell'*acquis* di Schengen nel settore delle frontiere esterne e della politica dei visti.

L'accordo reca inoltre uno scambio di dichiarazioni fra la Norvegia e la Comunità europea sul principio dell'applicabilità diretta delle decisioni della Comunità europea. Tale scambio di dichiarazioni è mutuato dalle dichiarazioni accluse all'accordo di associazione Schengen con la Norvegia.

3. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che l'accordo sia firmato a nome della Comunità e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome della Comunità;
- approvi, previa consultazione del Parlamento europeo, l'allegato accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 11 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"², i paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen partecipano al Fondo a norma della decisione stessa. Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllo della Corte dei conti.
- (2) In seguito all'autorizzazione concessa alla Commissione il 20 dicembre 2007, sono stati conclusi negoziati con la Repubblica di Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, e il 30 giugno 2009 è stato siglato un accordo.
- (3) Fatta salva la sua conclusione a una data successiva, è opportuno firmare l'accordo e applicarlo in via provvisoria.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di

² GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.

- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen³ e della successiva decisione 926/2004/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord⁴. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen⁵. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007- 2013, e delle dichiarazioni accluse, è approvata a nome della Comunità, fatta salva la conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo e i relativi documenti sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

In attesa che vengano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione formale, l'accordo si applica in via provvisoria conformemente alle disposizioni del suo articolo 13, paragrafo 5.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

³ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁴ GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

⁵ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

ALLEGATO

Accordo

fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007- 2013

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata “la Comunità”,

e

LA REPUBBLICA DI ISLANDA, di seguito denominata “Islanda”,

IL REGNO DI NORVEGIA, di seguito denominata “Norvegia”,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata “Svizzera”,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, di seguito denominato “Liechtenstein”,

qui di seguito denominati “Stati associati”

qui di seguito denominati “le Parti”

VISTO l'accordo concluso dall'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (seguito denominato “accordo di associazione con la Norvegia e l'Islanda”),

VISTO l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (di seguito denominato “accordo di associazione con la Svizzera”),

VISTO il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra il Consiglio dell'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (di seguito denominato “protocollo di associazione con il Liechtenstein”),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Comunità europea ha istituito il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” (di seguito “il Fondo”).
- (2) Tale decisione costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione con la Norvegia e l'Islanda, dell'accordo di associazione con la Svizzera e del protocollo di associazione con il Liechtenstein.
- (3) L'articolo 11 della richiamata decisione stabilisce che i paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen partecipano al

Fondo a norma della decisione stessa, e che sono conclusi accordi contenenti le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllo della Corte dei conti.

- (4) Il Fondo costituisce uno specifico strumento nel contesto dell'*acquis* di Schengen, concepito ai fini di una ripartizione degli oneri e per sostenere finanziariamente l'attuazione dell'*acquis* di Schengen nel settore delle frontiere esterne e della politica dei visti negli Stati membri.
- (5) Per facilitare il calcolo delle dotazioni annuali degli Stati che partecipano al Fondo e la programmazione pluriennale per gli Stati associati, il presente accordo stabilisce i contributi finanziari annui degli Stati associati come importi fissi soggetti a un meccanismo correttivo da applicarsi l'ultimo anno del programma pluriennale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente accordo stabilisce le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione degli Stati associati al Fondo, conformemente alla decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (di seguito "la decisione").

Articolo 2

Gestione finanziaria e controllo

1. Gli Stati associati adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "trattato CE") e dal diritto comunitario derivato.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:
 - articolo 248, paragrafi da 1 a 3, articoli 256 e 274, articolo 280, paragrafi da 1 a 3, del trattato CE;
 - articoli 27, 28 *bis* e 52, articolo 53, lettera b), articolo 72, paragrafo 2, e articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁶ (di seguito "regolamento finanziario");

⁶ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

- disposizioni corrispondenti del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁷;
 - regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità⁸, e
 - regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).
 - Le Parti possono decidere di comune accordo di modificare tale elenco.
3. Gli Stati associati applicano sul loro territorio le disposizioni di cui al paragrafo 2, conformemente al presente accordo.

Articolo 3

Rispetto del principio di sana gestione finanziaria

Gli stanziamenti del Fondo spesi sul territorio degli Stati associati sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria.

Articolo 4

Rispetto del principio che vieta i conflitti d'interesse

È fatto divieto agli agenti finanziari e a ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo sul territorio degli Stati associati, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità.

Articolo 5

Obblighi derivanti dalla delega d'attuazione

Gli Stati associati prendono tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o di altro tipo necessari per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità conformemente agli

⁷ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

⁸ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

obblighi di cui all'articolo 53, lettera b), e all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Articolo 6

Esecuzione

Le decisioni della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo nel territorio degli Stati associati.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno Stato associato designerà a tal fine, informandone la Commissione.

Assolte tali formalità a richiesta della Commissione, questa può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

Articolo 7

Tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro la frode

1. Conformemente all'articolo 280 del trattato CE, gli Stati associati
 - (a) combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità stessa mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace;
 - (b) adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari, e
 - (c) coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunità con gli Stati membri e con la Commissione.
2. A tal fine, gli Stati associati adottano misure equivalenti a quelle adottate dalla Comunità conformemente all'articolo 280, paragrafo 4, del trattato CE, in vigore alla data della firma del presente accordo.

Le Parti possono decidere di comune accordo di adottare misure equivalenti a quelle successivamente adottate dalla Comunità conformemente al citato articolo.

Articolo 8

Controlli e verifiche sul posto effettuati dalla Commissione

Fatti salvi i diritti conferitile dagli articoli 35 e 47 della decisione, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, in relazione al Fondo, controlli e verifiche sul posto sul territorio dei paesi associati conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

Le autorità degli Stati associati agevolano i controlli e le verifiche sul posto che possono, se tali autorità lo desiderano, essere effettuati congiuntamente dalla Commissione.

Articolo 9

Corte dei conti

Come stabilito all'articolo 248, paragrafo 3, del trattato CE e nella parte prima, titolo VIII, capo 1, del regolamento finanziario, la Corte dei conti istituita dal trattato CE ha in particolare la possibilità di effettuare, per quanto riguarda il Fondo, controlli sul posto nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità nel territorio degli Stati associati, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.

Il controllo della Corte dei conti negli Stati associati si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati associati cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

La Corte dei conti ha come minimo diritti uguali a quelli conferiti alla Commissione ai sensi degli articoli 35 e 47 della decisione e dell'articolo 8 del presente accordo.

Articolo 10

Appalti pubblici

1. La Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein applicano le disposizioni di diritto interno in materia di appalti pubblici conformemente all'allegato XVI dell'accordo SEE.
2. La Svizzera applica le disposizioni di diritto interno in materia di appalti pubblici conformemente all'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC.

La Svizzera fornisce alla Commissione una descrizione delle sue procedure in materia di appalti pubblici, insieme a una descrizione del suo sistema di gestione e di controllo.

La Svizzera fornisce infine, in ogni relazione finale sull'esecuzione del programma annuale, informazioni sulle procedure applicate in materia di appalti pubblici.

Articolo 11

Contributi finanziari e dotazioni

1. Gli Stati associati provvedono a un versamento annuale al bilancio del Fondo, conformemente alle tabelle seguenti:

in migliaia di euro	2009
Stanziamenti annuali (bilancio CE)	185 500
Norvegia	5 100
Islanda	260
Svizzera	5 565

I pagamenti per il 2009 sono effettuati in base a importi fissi non soggetti a revisione⁹.

In migliaia di euro	indice₁₀	2010	2011	2012	2013
Stanziamenti annuali previsti (bilancio CE)	%	207 500	253 500	349 100	481 200
Norvegia	2,61	5 408	6 607	9 099	12 542
Islanda	0,04	79	96	132	183
Svizzera	3,35	6 943	8 483	11 682	16 102
Liechtenstein	0,03	62	76	105	144

Per il periodo 2010-2013 i pagamenti sono effettuati in base all'indice indicato nella tabella, fatto salvo il paragrafo 4.

2. Per il periodo 2011-2013 i pagamenti sono effettuati entro il 15 febbraio dell'esercizio interessato, a seguito degli ordini di riscossione emessi dalla Commissione entro il 15 dicembre dell'anno precedente.
3. I contributi previsti per il 2009 sono eccezionalmente esigibili nel 2010 e sono versati insieme con i contributi dovuti per il 2010 entro il 15 febbraio 2010. Il

⁹ In funzione del PIL del 2007.

¹⁰ Cifre arrotondate.

contribuito della Svizzera viene versato al massimo un mese dopo la data della firma del presente accordo.

Le dotazioni previste per il 2009 per gli Stati associati interessati, fissate dalla Commissione conformemente agli articoli 14 e 15 della decisione, sono dovute dalla Comunità, come dotazioni eccezionali per il 2010, secondo le modalità seguenti:

Norvegia: 1 611 049 euro

Islanda: 62 148 euro

Svizzera 2 282 112 euro

Un unico programma annuale (2010) coprirà sia le dotazioni per il 2010 sia queste dotazioni eccezionali.

A decorrere dal 2010 le dotazioni previste per gli Stati associati sono calcolate annualmente conformemente agli articoli 14 e 15 della decisione.

4. Le Parti correggono i contributi di ogni Stato associato per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 in base alle ultime cifre del PIL annuo disponibili al 1° maggio 2012. Le correzioni sono apportate al contributo per il 2013.

Ai fini di tali correzioni, la percentuale del PIL dello Stato associato interessato è calcolata nel modo esposto in appresso.

Per la Norvegia e l'Islanda, la percentuale del PIL è calcolata rispetto al PIL di tutti i paesi partecipanti, come previsto all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo di associazione con la Norvegia e l'Islanda.

Per la Svizzera, la percentuale del PIL è calcolata rispetto al PIL di tutti i paesi partecipanti, come previsto all'articolo 11 dell'accordo di associazione con la Svizzera.

Per il Liechtenstein, la percentuale del PIL è calcolata rispetto al PIL di tutti i paesi partecipanti, come previsto all'articolo 3 del protocollo di associazione con il Liechtenstein.

5. Le Parti adeguano le cifre figuranti nella tabella di cui al paragrafo 1 nel caso in cui venga modificato l'importo totale di riferimento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della decisione o siano modificati gli stanziamenti annuali effettivi rispetto a quelli previsti nella tabella di cui al paragrafo 1, come deciso dall'autorità di bilancio conformemente al punto 37 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹¹, nel contesto del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2007-2013.

Ogni adeguamento è proporzionato alla modifica dell'importo totale di riferimento o degli stanziamenti annuali interessati e si applica agli esercizi interessati da tale modifica.

¹¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

A tal fine, la Commissione comunica con lettera agli Stati associati gli adeguamenti dei loro contributi finanziari e le modalità da seguire per i relativi pagamenti o rimborsi.

6. Il contributo del Liechtenstein riguarda solo gli anni successivi alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 6.
7. La Commissione può utilizzare, ogni anno, fino a 300 000 euro dei contributi versati dagli Stati associati per finanziare le spese amministrative relative al personale interno o esterno necessario per l'attuazione della decisione e del presente accordo da parte di tali Stati.
8. Per il 2009 e il 2010 la Commissione assume gli impegni di bilancio comunitari per l'esercizio interessato sulla base degli importi da essa attribuiti agli Stati associati conformemente agli articoli 14 e 15 della decisione.

Articolo 12

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente accordo, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte da segreto professionale e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalle disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie e dal diritto degli Stati associati. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o negli Stati associati, vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.
2. La Comunità europea, la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein approvano il presente accordo conformemente alle loro rispettive procedure.
3. L'entrata in vigore del presente accordo è subordinata all'approvazione della Comunità europea e di almeno un'altra delle Parti.
4. Il presente accordo entra in vigore, per ciascuna delle Parti, il primo giorno del primo mese successivo al deposito dello strumento d'approvazione presso il depositario.
5. La Comunità europea, la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera applicano il presente accordo, ad eccezione dell'articolo 6, in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, senza pregiudizio di eventuali requisiti costituzionali.

6. La Comunità europea e il Liechtenstein applicano il presente accordo in via provvisoria a decorrere dal giorno in cui le disposizioni di cui all'articolo 2 del protocollo di associazione con il Liechtenstein prendono effetto conformemente all'articolo 10 dello stesso protocollo.

Articolo 14

Programmazione

1. Gli Stati associati comunicano alla Commissione le autorità designate per l'attuazione del programma pluriennale e dei programmi annuali entro un mese dalla firma del presente accordo.
2. Gli Stati associati presentano alla Commissione il progetto di programma pluriennale 2010-2013 entro tre mesi dalla firma del presente accordo.
3. Gli Stati associati presentano alla Commissione il progetto di programma annuale per il 2010 entro cinque mesi dalla firma del presente accordo.
4. Gli Stati associati trasmettono una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 34, paragrafo 2, della decisione entro tre mesi dalla firma del presente accordo.
5. La Commissione approva il programma pluriennale entro tre mesi dalla sua presentazione ufficiale, e il programma annuale per il 2010 entro un mese dalla sua presentazione ufficiale, secondo le procedure stabilite dalla decisione e a condizione che la Commissione abbia accertato, secondo la procedura di cui all'articolo 34 della decisione, che gli Stati associati abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 26 a 32 della decisione.
6. Gli Stati associati non sono tenuti a presentare la relazione di valutazione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a), della decisione.

Articolo 15

Validità e denuncia

1. La Comunità o uno Stato associato possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione alle altre Parti. L'accordo cessa di applicarsi tre mesi dopo la data della notificazione. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia continuano alle condizioni stabilite nel presente accordo. Le Parti regolano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.
2. Per quanto riguarda la Norvegia e l'Islanda, il presente accordo cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con la Norvegia e l'Islanda, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, o all'articolo 16 di quest'ultimo.

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente accordo cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con la Svizzera, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, o all'articolo 17 di quest'ultimo.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente accordo cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi il protocollo di associazione con il Liechtenstein, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 1, o all'articolo 11, paragrafo 3, di quest'ultimo.

Articolo 14

Lingue

Il presente accordo e le dichiarazioni allegate sono redatti in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Dichiarazione comune della Comunità europea e del Liechtenstein sulla partecipazione di questo Stato al Fondo per le frontiere esterne in applicazione della decisione n. 574/2007/CE

La Comunità europea e il Liechtenstein

- vista la situazione geografica del Liechtenstein, che non ha frontiere esterne ed è sprovvisto di una rete consolare che possa fungere da base per l'elaborazione di un programma di attuazione del Fondo, e
- riconoscendo l'impegno del Liechtenstein di portare avanti gli obiettivi dell'*acquis* di Schengen e la sua solidarietà verso gli Stati che applicano le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne,

convengono che il Liechtenstein può scegliere di non partecipare all'attuazione del Fondo, purché vi contribuisca finanziariamente ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013. Di conseguenza il Liechtenstein contribuirà al Fondo ma rinuncia al diritto di riceverne dotazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 della decisione n. 574/2007/CE.

Se desidererà partecipare in un momento successivo, il Liechtenstein ne informa la Commissione con sufficiente anticipo e con uno scambio di lettere saranno definite le modalità pratiche necessarie per garantire l'applicazione della decisione n. 574/2007/CE, delle modalità d'esecuzione e del presente accordo.

Dichiarazione del governo di Norvegia relativa all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni della Comunità europea concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate a imprese aventi sede in Norvegia

Si attira l'attenzione delle Parti contraenti sul fatto che l'attuale costituzione della Norvegia non stabilisce l'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni della Comunità europea concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate a imprese aventi sede in Norvegia. La Norvegia riconosce che tali decisioni dovrebbero continuare a essere destinate direttamente a dette imprese e che queste dovrebbero adempiere le proprie obbligazioni conformemente alla prassi attuale. Le suddette limitazioni costituzionali all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni della Comunità europea concernenti obbligazioni pecuniarie non si applicano alle società controllate e agli averi nel territorio della Comunità e appartenenti a imprese aventi sede in Norvegia. Qualora dovessero sorgere delle difficoltà la Norvegia è pronta ad avviare consultazioni e a operarsi per raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Dichiarazione della Comunità europea

La Commissione terrà costantemente sotto esame la situazione alla quale si fa riferimento nella dichiarazione unilaterale della Norvegia. Essa può avviare in ogni momento consultazioni con la Norvegia per trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi che dovessero presentarsi.